



COMUNICATO UFFICIALE N. 803 DEL 23 FEBBRAIO 2018 TRIBUNALE FEDERALE N. 121

Deferimento dei tesserati Valerio SPINELLI e Alessandro ROSSANO, in qualità di presidente della BASKET SCAFATI SSD a rl, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G.

IL Tribunale Federale

Presidente: D'Andria
Componenti: Coppola, Vergara Caffarelli
Relatore: Vergara Caffarelli

Esaminato nella riunione del 7 febbraio 2018 l'atto della Procura Federale del 10 gennaio 2018 con il quale venivano deferiti, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. Valerio Spinelli *"per aver svolto attività manageriale, in favore di società diversa da quella con la quale era contrattualmente vincolato"* e la Basket Scafati, nella persona del Presidente p.t. Alessandro Rossano, *"per aver consentito l'ingerenza nella vita federale e/o sociale del sig. Spinelli, soggetto non tesserato, vincolato contrattualmente con altra società"*.

Letti gli atti e documenti dell'indagine n. 18/16-17, nonché la memoria difensiva del presidente della Basket Scafati, con la quale veniva richiesta l'archiviazione della posizione del sodalizio poiché lo Spinelli, del quale inoltre erano sconosciuti i pregressi rapporti contrattuali, non aveva ricoperto né formalmente né sostanzialmente alcun incarico presso la società, risultando invece mero consigliere personale di uno dei soci nonché dipendente di questi.

Sentito il sostituto Procuratore Federale il quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, concludeva richiedendo sia per il Presidente Alessandro Rossano che per Valerio Spinelli la sanzione dell'inibizione per mesi tre.

Sentiti i difensori del sodalizio che insistevano per il non luogo a procedere nei confronti della Basket Scafati e in subordine, ai sensi degli art. 44 e 38 lett i), l'applicazione della sanzione dell'ammenda.

Considerati gli atti dell'indagine, incardinata a seguito della segnalazione da parte della Viola Reggio Calabria, le prove raccolte dalla Procura Federale, il lodo arbitrale proc. n. 21/17 del 13 giugno 2017, nonché le prove e le dichiarazioni rese durante detto procedimento da Valerio Spinelli.

Ritenuto che nel caso di specie risulta acclarato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il tesserato abbia svolto un'apprezzabile attività di carattere tecnico sportivo in favore della Basket Scafati, in costanza di rapporto contrattuale con la Viola Reggio Calabria, e che tale comportamento risulti in chiara violazione dei doveri di cui agli artt. 2 e 44 R.G..

Segue C.U. n. 803 del 23 febbraio 2018 T.F. n. 121

Rilevato che l'art. 44 comma 3 del Regolamento di Giustizia della FIP (Violazione dei principi di lealtà e correttezza) espressamente prevede che *"costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento di dirigenti di società che consentano (...) l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati"*.

Ritenuto che per la violazione commessa appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale applica all'atleta Valerio SPINELLI il provvedimento dell'inibizione per mesi 3, fino al 7 maggio 2018 (artt. 2 e 44 R.G.) applica al presidente della SOC. BASKET SCAFATI, Alessandro ROSSANO, il provvedimento dell'inibizione per mesi 3 fino al 7 maggio 2018 (artt. 2 e 44 R.G.)

F.to Massimo Vergara Caffarelli
RELATORE

F.to Silvia D'Andria
PRESIDENTE

Roma, 23 febbraio 2018

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE